

**BOZZA CONVENZIONE
ALLEGATO ALLA DELIBERA N 48 DEL 19/03/15**

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

**CONCESSIONE DI UNA SUPERFICIE DI TERRENO DEMANIALE, SITA IN
LOCALITA' MINNI MINNI, AGRO DEL COMUNE DI CASTIADAS
NELL'UGB CASTIADAS - COMPLESSO FORESTALE SETTEFRATELLI**

L'anno duemilaquindici addì ____ del mese di _____, in Cagliari
nella sede dell'Ente Foreste della Sardegna in Viale Merello n° 86 - Cagliari, avanti
a me Dott.ssa Loredana Strina, Ufficiale Rogante degli atti dell'Ente Foreste della
Sardegna da stipularsi in forma pubblico-amministrativa giusta determinazione del
Direttore Generale n°7 del 21.02.2002, senza l'assistenza dei testimoni avendovi
i comparenti concordi e con il mio assenso rinunciato, sono comparsi da una parte:

- Il Dott. xxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxxxx, in qualità di legale
rappresentante dell'Ente Foreste e/o suo delegato e/o Direttore del Servizio Terri-
toriale di Cagliari, con sede in Cagliari Viale Merello, 86 - Codice Fiscale
02629780921, il quale interviene al presente atto, non in proprio bensì in nome e
per conto del predetto "Ente Foreste della Sardegna". -----

dall'altra parte:

L'ARPAS Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna con
sede legale in Cagliari nella via Palabanda, 9 codice fiscale 02137340020, che in
seguito verrà chiamata concessionario, rappresentato dal Direttore del Servizio
Affari Generali dr.ssa Alessandra Belardinelli, domiciliato per la carica rivestita
nella via xxxxxxxxxxxxxx n°, identificato con carta di identità n° xxxxxxxxxxxxxx
rilasciata in xxxxxxxxxxxxxx il xxx.xxx.xxxx, il quale interviene al presente at

BOZZA CONVENZIONE
ALLEGATO ALLA DELIBERA N 48 DEL 19/03/15

to, non in proprio bensì in nome e per conto della predetta "ARPAS" .

Detti comparenti, della cui identità personale ed anzidetta qualifica io Ufficiale Rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, in forza della quale convengono e stipulano quanto segue:-----

PREMESSO

- che in data 19/03/2015 con deliberazione Commissariale n°48 il Commissario Straordinario dell'Ente Foreste della Sardegna ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione, a titolo gratuito, dell'area demaniale della superficie di m² 100,00 (10,00 m x 10,00 m) per il posizionamento di una stazione per il telerilevamento di dati agrometeorologici, sita nella località Minni Minni agro del Comune di Castiadas, distinto nel N.C.T. nel Foglio 55 mappale 13, per la durata di anni 9 rinnovabile non tacitamente previa richiesta scritta almeno 6 mesi prima della scadenza.-----

- che nella succitata delibera il parere favorevole è stato subordinato all'acquisizione di tutte le autorizzazioni previste per legge, al ripristino e alla sistemazione dei luoghi circostanti a cura e spese della concessionaria.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, mentre confermano, ratificano la precedente premessa narrativa, formante parte integrante e sostanziale del presente atto, concordemente stipulano quanto segue: -----

ART. 1

L'area che si concede alla concessionaria della superficie pari a m²100,00 (10,00 m x 10,00 m), è sita in loc. "Minni Minni" agro del Comune di Castiadas, distinta nel N.C.T. nel Foglio 55 mappale 13, ricadente nell'UGB Castiadas, meglio identi

BOZZA CONVENZIONE
ALLEGATO ALLA DELIBERA N 48 DEL 19/03/15

ficata, per la porzione ed il perimetro, nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. L'Ente Concedente dichiara che sulla Porzione Concessa, di cui dispone in concessione per novantanove anni in forza della legge regionale n° 24 del 9 giugno 1999 e s.m.i., non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Concessionaria, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della Porzione Concessa. -----

ART. 2

La durata della concessione è stabilita in anni 9 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. È espressamente esclusa la possibilità di tacito rinnovo e invece rimessa alla concessionaria la possibilità di domandare il rinnovo della concessione al concedente, con istanza scritta da presentare almeno 180 giorni antecedenti la scadenza di quella in essere, per uguale o diverso periodo comunque non superiore a nove anni. È rimessa alle parti ogni libertà in ordine al rinnovo alle medesime condizioni, ovvero, secondo differenti termini e condizioni da concordarsi. La Concedente consente, invece, che la Concessionaria possa recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Concedente mediante lettera Raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 180 (centottanta) giorni.

ART. 3

La presente concessione è rilasciata a titolo gratuito. -----

ART. 4

É vietata la sub-concessione diretta da parte del concessionario a qualsiasi altra

BOZZA CONVENZIONE
ALLEGATO ALLA DELIBERA N 48 DEL 19/03/15

persona fisica o giuridica. -----

ART. 5

Al termine, naturale o anticipato, della concessione, è obbligo della società concessionaria rimettere, a sue cure e spese, in pristino l'area con rimozione di ogni apparecchiatura ed impianto, solo salva la recinzione che rimarrà in esclusiva proprietà dell'Ente Foreste della Sardegna. L'area concessa dovrà, terminata naturalmente o anticipatamente la concessione, essere riconsegnata nello stato di fatto e di diritto tenuto al momento della concessione, libera da persone e/o cose.

È dato alla concessionaria il supplementare termine di giorni sessanta successivi alla scadenza o termine della concessione per provvedere alla consegna secondo i precedenti termini di fatto e diritto. L'inutile decorso del termine comporterà onere e diritto per l'Ente concedente di provvedervi di propria iniziativa e con risorse proprie domandandone ristoro, salvo il maggior danno, alla concessionaria. -----

ART. 6

La Società concessionaria dovrà limitarsi all'utilizzo dell'area concessa secondo il progetto presentato all'Ente Foreste preliminarmente alla richiesta di autorizzazione; qualora intendesse apportare modifiche alle opere previste in progetto, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzata dall'Ente concedente. -----

ART. 7

La costruzione delle opere e degli impianti, così come il loro esercizio per le attività della società concessionaria, non deve recare danni alle persone e al patrimonio forestale, e la società stessa dovrà attenersi a tutte le disposizioni che l'Ente concedente impartisce per la equilibrata e compatibile gestione delle aree. -----

ART. 8

BOZZA CONVENZIONE
ALLEGATO ALLA DELIBERA N 48 DEL 19/03/15

Sono autorizzati ad accedere agli impianti, per la manutenzione ordinaria e straordinaria fino ad un massimo di 8 persone per singolo intervento, i cui nomi verranno comunicati al Servizio Territoriale di Cagliari. Le predette persone, che agiscono in nome e per conto della concessionaria, potranno accedere agli impianti installati nella foresta demaniale esibendo autorizzazione scritta predisposta dal Servizio Territoriale dell'E.F.S. e dovranno attenersi alle disposizioni impartite e agli orari d'accesso che verranno fissati dal Servizio stesso per definiti giorni della settimana. -----

ART. 9

Prima di iniziare i lavori per l'esecuzione delle opere il concessionario dovrà fornire all'Ente Foreste la copia del progetto approvato e di tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio dell'impianto, comunicare il nominativo effettivo e/o la ragione sociale della Ditta esecutrice dei lavori, segnalare il nominativo del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto e il crono programma dei lavori. In posizione visibile dovrà essere installato nel sito un cartello in materiale resistente, di dimensioni adeguate, con indicati i seguenti dati dell'impianto: - Concessionario - N° concessione – data di inizio e di fine – tipo di impianto – altre notizie utili.

A fine lavori, il concessionario dovrà fornire all'amministrazione concedente copia del documento che attesta l'avvenuto accertamento di conformità e di ispezione dell'impianto da parte di un Tecnico Comunale o di un professionista di fiducia dell'amministrazione comunale. Inoltre dovrà comunicare all'Ente concedente le modalità di controllo, di manutenzione, di rimozione e di ripristino dei luoghi come in origine, al termine della scadenza del contratto. -----

BOZZA CONVENZIONE
ALLEGATO ALLA DELIBERA N 48 DEL 19/03/15
ART. 10

La Concessionaria manterrà sollevato ed indenne l'Ente Concedente da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per lesioni a persone e/o danni a cose, cagionati in occasione della realizzazione, dell'utilizzo e della gestione dell'impianto in questione, qualora tali danni siano riconducibili a colpa o dolo della Concessionaria medesima. La Concessionaria solleva l'Ente Concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni non imputabili a colpa o dolo dell'Ente Concedente che possano derivare all'impianto a causa del fatto doloso o colposo da parte di terzi.

La Concessionaria dovrà attenersi a tutte le disposizioni che l'Ente concedente impartirà per ragioni di ordine pubblico e sicurezza. Il Concessionario per l'attività che si accingerà a svolgere dovrà essere provvisto di idonea polizza assicurativa RCT, a copertura della responsabilità civile nei confronti di terzi, per qualsiasi lesione arrecata a persone e/o danno a cose, con massimale per sinistro e per anno non inferiore ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00). L'assicurazione ha durata annuale con obbligo della Condittrice del rinnovo alla scadenza. Tale copertura si dovrà estendere al rischio locativo ed al ricorso terzi. La Concessionaria si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. La Concessionaria ha, per ogni effetto e conseguenza, la custodia dell'area concessa. -----

ART. 11

Gravi inadempimenti o violazioni anche di una o più, delle singole disposizioni del presente atto determina risoluzione della concessione, trascorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla diffida scritta ad adempiere, inviata tramite A/R dalla Concedente alla Concessionaria. -----

BOZZA CONVENZIONE
ALLEGATO ALLA DELIBERA N 48 DEL 19/03/15

ART. 12

Tutte le spese inerenti alla presente convenzione sono a carico della Concessionaria.-----

ART. 13

Per quanto non previsto nella presente concessione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili. -----

ART. 14

Il presente atto mentre è immediatamente impegnativo e vincolante per la Concessionaria lo sarà per l'Ente solo dopo registrazione all'Agenzia delle Entrate competente per territorio, e approvazione degli organi di controllo competenti. --

Compilato e scritto da me personalmente con sistema di scrittura informatizzato

Il presente atto viene repertoriato e inserito nel registro degli atti Pubblico- Amministrativi dell'Ufficiale Rogante, si compone di n° 8 pagine di scrittura informatizzata e contiene quali allegati : "Allegato A"(Elaborati grafici di progetto); "Allegato B" (Delibera n° 48 del 19/03/2015 del Commissario Straordinario dell'EFS); "Allegato C" (Cartografia).-----

Letto l'intero Atto ai costituiti, i quali, da me interpellati, l'hanno approvato dichiarando conforme alla loro volontà a me espressa, lo sottoscrivono a mezzo di firma digitale valida alla data odierna e negli allegati A,B e C. Tutte le spese di bollo e registrazione vengono assolte nell'atto firmato digitalmente con il pagamento nel F23 con il codice 456T; l'atto è soggetto a registrazione e l'imposta viene applicata in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR n° 131 del 26/04/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

BOZZA CONVENZIONE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 48 DEL 19/03/15

Il Legale Rappresentante dell'Ente Foreste della Sardegna:

dott. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Per l'ARPAS Sardegna

Dott.

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Loredana Strina